

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY IN VIGORE DAL 25/05/2018

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il “Nuovo Regolamento Europeo Privacy”, reso necessario dalla diffusione del progresso tecnologico e dalla massima circolazione sulle reti informatiche dei dati personali avvenuta in questi ultimi anni.

Il Regolamento Europeo va a sostituire il Codice della Privacy attualmente in vigore in Italia (D.Lgs. 196/2003) e introduce una normativa in materia privacy uniforme e valida in tutta l’Europa.

Il Regolamento si applica **solo al trattamento di dati personali** relativi a **persone fisiche** (sono, pertanto, esclusi, i trattamenti relativi a dati di persone giuridiche).

Per **dato personale** si intende qualsiasi informazione (non solo dato sensibile) riguardante una persona fisica identificata o “identificabile” (**interessato**).

Per **trattamento** si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione di dati.

Al fine di garantire la **protezione dei dati personali** ogni azienda o ente deve necessariamente dotarsi di un sistema tale da proteggere adeguatamente i dati personali ed evitare il rischio di una loro **violazione**.

Sicurezza dei dati: approccio ribaltato rispetto alla precedente normativa; il regolamento, infatti, non detta più un elenco di specifiche misure da adottare ma è il titolare del trattamento di dati personali a dover valutare le misure tecniche e organizzative da adottare, sulla base della natura dei dati, dell’oggetto e della finalità del trattamento.

In sintesi, si tratta di una valutazione caso per caso che deve essere preliminare rispetto al trattamento dei dati.

Occorre cioè effettuare in primo luogo un’analisi dei flussi informativi ed una valutazione dei rischi che incombono su di essi per decidere le misure di sicurezza da adottare.

Obbligo di **informativa** all’interessato: Il Regolamento ha disposto un ampliamento dei contenuti obbligatori dell’informativa e ha previsto che questa debba essere concisa, comprensibile e facilmente accessibile. Le informative già raccolte prima dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Privacy sono valide se contengono tutte le indicazioni ora previste.

Consenso scritto: il consenso per essere valido deve essere reso in modo libero, senza coercizioni e non può essere implicito. Sono illegittimi i consensi raccolti con caselle prebarrate.

Figure e ruoli previste dal nuovo regolamento privacy:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

RESPONSABILE ESTERNO: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione preposti dal titolare al trattamento di dati personali. (Nomina scritta)

INCARICATO: la persona fisica autorizzata dal titolare ad effettuare materialmente i trattamenti sui dati personali.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO): nuovo soggetto, dotato di una specifica formazione professionale per assolvere a funzioni di supporto e controllo nell'applicazione del Regolamento, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento. Nulla vieta di nominare un DPO facoltativamente ove non obbligatorio.

AL FINE DI RIUSCIRE A GARANTIRE LA TUTELA DEI DATI PERSONALI COSA FARE IN PRATICA?

Non esiste una check list predefinita di attività da svolgere, ma si deve impostare un metodo per gestire i dati in modo sicuro; dovrete innanzitutto valutare i dati in vostro possesso e, a seconda della tipologia e della quantità di dati trattati, aver studiato delle procedure e aver prodotto i documenti quali: informativa, consenso da parte degli interessati, lettere di incarico, registro dei trattamenti, DPIA (documento relativo al processo di valutazione di impatto sulla Protezione dei dati), che servono a descrivere e attestare il rischio specifico del trattamento dei dati presso la vostra azienda.

SANZIONI

Il nuovo Regolamento prevede un sistema sanzionatorio più elevato rispetto all'attuale Codice Privacy: sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino al 4% del fatturato annuo dell'esercizio precedente. Si potrebbero aggiungere anche eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non abbiano adottato le misure necessarie previste, o non si siano conformati alle norme. L'applicazione di sanzioni penali è lasciata alle disposizioni dei vari Stati membri.

Pertanto, al fine di sollecitare il corretto adempimento di quanto stabilito dal nuovo Regolamento, vi invitiamo in primo luogo a contattare il **vostro consulente software di fiducia** per verificare se ha predisposto le necessarie procedure e la relativa modulistica (informativa, consenso, registro del trattamento, nomina del responsabile, ecc.) ed in alternativa società di servizi specializzate.

Si allega comunque una bozza di informativa alla persona (socio) che affida i suoi dati all'Associazione affinché possa esprimere con cognizione di causa il suo consenso.